

N. 1263

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele e DUVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1996

Modifica del comma 5 dell’articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, recante disciplina dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, fu istituita una commissione di garanzia (articolo 12 e seguenti), che avrebbe dovuto rispondere a tutte le caratteristiche tipiche di una vera e propria *Authority*. Senonchè, nella fase conclusiva di un lungo e complesso *iter* concernente soprattutto il merito della legge, questo aspetto - pur rilevante - finì per essere un po' appannato e sacrificato, tant'è che mentre le modalità di nomina dei componenti e i poteri funzionali della Commissione corrispondono sostanzialmente al modello tipico, la parte più strettamente economico-organizzativa se ne discosta notevolmente.

Lapidariamente, il comma 5 dell'articolo 12 dispone che «Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri». Ciò ha di fatto rappresentato un concreto limite all'autonomia della Commissione e, in definitiva, alla sua stessa funzionalità, mentre ha giustificato un rapporto, non solo di sede, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, che appare - per la verità -

piuttosto anomalo, ove si consideri in definitiva che quest'ultima è spesso parte proprio dei conflitti nei quali la Commissione è chiamata a svolgere il ruolo di garanzia dell'attuazione della legge.

Si impone, anche alla luce dell'esperienza realizzata in questi anni, una modifica delle norme in questione. Una modifica molto semplice, che assimili la commissione di garanzia in questione alla struttura di altre *Authority* già esistenti e funzionanti nel nostro sistema, che le attribuisca la necessaria autonomia, pur nell'ovvia esigenza di controlli, e la svincoli da ogni rapporto di inutile e contraddittoria dipendenza.

Questo è il senso dell'articolo unico che qui viene proposto, in sostituzione del comma 5 dell'articolo 12. Si tratta di una modifica che non incide sui contenuti sostanziali della legge e su alcune dibattute questioni di merito che la riguardano, ma che ha una effettiva importanza e urgenza proprio per consentire che in futuro la Commissione possa svolgere il suo ruolo con pienezza di funzioni, capacità organizzativa e di spesa e con piena autonomia. Se ne caldeggia dunque, una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga a disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su conforme parere della Commissione».

